

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FERRARA Pietro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1990

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, concernente
norme sul servizio farmaceutico

ONOREVOLI SENATORI. - La legge n. 475 che regola il servizio farmaceutico nazionale è del 2 aprile 1968.

Essendo trascorsi più di venti anni è normale che siano sopravvenute delle nuove esigenze sociali per cui è necessario apportare alcune modifiche alle norme di legge che disciplinano ogni nuovo esercizio di farmacia.

Alla luce di una verifica reale dell'applicazione di ogni legge di riforma, in linea generale è necessario provvedere al miglioramento dei servizi pubblici e correggere quelle disfunzioni che vengono rilevate anche e soprattutto dai cittadini utenti del servizio stesso.

In questo modo si può avere un risparmio in termini di spesa pubblica e di efficienza del servizio pubblico.

Questo disegno di legge prevede la modifica di alcuni articoli della legge n. 475 del 2 aprile 1968, concernenti il servizio farmaceutico in merito alla autorizzazione di apertura ed esercizio delle farmacie (articolo 1) in rapporto al numero degli abitanti (articolo 2); riguardo al concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione (articolo 3), alle modalità e ai criteri per esplicitare il concorso (articolo 4).

È necessario stabilire con legge il ruolo importante che devono avere le Regioni e i

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comuni nella gestione del settore farmaceutico per ridare fiducia ai cittadini e impegno concreto alla categoria dei farmacisti, per collaborare nel rilancio dell'efficienza del servizio sanitario pubblico.

In conclusione, un altro motivo, e certamente non ultimo, per favorire la sollecita

approvazione di questo disegno di legge è quello di incentivare l'occupazione dei laureati in farmacia aumentando i livelli occupazionali con una più moderna regolamentazione dei criteri di distribuzione delle singole sedi farmaceutiche nelle piante organiche delle farmacie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, le parole: «medico provinciale» sono sostituite dalle altre: «la Regione».

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

«Il numero delle autorizzazioni per ogni comune è stabilito in modo che non vi sia più di una farmacia ogni 3.500 abitanti».

3. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

«Non si terrà conto del resto, se non superiore al 70 per cento degli abitanti. Il numero delle frazioni viciniori ai comuni dei quali è effettuata la revisione della pianta organica per la determinazione di nuove sedi farmaceutiche non è inserito nel conteggio demografico dei comuni stessi».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

«La pianta organica dei singoli comuni è stabilita con provvedimento definitivo della Regione, sentite la giunta comunale, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale interessati. Il parere non espresso entro trenta giorni dalla richiesta si intende come favorevole».

2. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

«La revisione è effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari con provvedimento definitivo della Regione, secondo le norme stabilite dal secondo comma. La

pianta organica è pubblicata sul foglio degli annunci legali della provincia improrogabilmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la revisione. I termini predetti sono perentori».

Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono aggiunte, in fine, le parole: «Il termine predetto è perentorio».

2. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono aggiunte, in fine, le parole: «e che non abbiano superato il sessantesimo anno di età».

3. Alla lettera f) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo la parola «anzianità» sono aggiunte le altre: «e i farmacisti dipendenti da enti pubblici e privati».

4. Al sesto comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Tale divieto non si applica al caso in cui il concorso provinciale, a cui si è chiesta l'ammissione, non è espletato entro due anni dal bando dello stesso».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

«La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 3 è nominata dall'assessore regionale alla sanità ed è così composta:

a) un funzionario amministrativo della Regione, con la qualifica non inferiore a dirigente superiore, che la presiede;

b) un funzionario farmacista del ruolo tecnico regionale, con la qualifica non inferiore ad ispettore sanitario, o da un farmacista dirigente o coadiutore della unità sanitaria locale;

c) due farmacisti di cui uno non titolare dipendente, su terne proposte dall'Ordine dei farmacisti della provincia;

d) un professore universitario, di prima o di seconda fascia della facoltà di farmacia di materia appartenente al raggruppamento tecnico-farmaceutico, chimico-farmaceutico o farmacologico, il quale non può essere nominato per più di tre concorsi contemporaneamente».

2. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

«Esercita le funzioni di segretario un funzionario amministrativo della Regione».

Art. 5.

1. Al primo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo le parole: «per la valutazione dei titoli» sono aggiunte le altre: «che è effettuata dopo l'espletamento della prima prova di concorso».

Art. 6.

1. L'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

«Articolo 8. - 1. Le funzioni già attribuite alla commissione di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono disciplinate con legge regionale».

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

«Le farmacie che si rendono vacanti e quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica possono, per la metà, essere assunte in gestione dall'ente locale, con priorità per il comune, secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902».

2. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1988, n. 475, è abrogato.

3. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è abrogato.

4. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

«Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari, la preferenza spetta, per l'unità eccedente, all'ente locale».